

Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa
GC
0

2019 01063/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 marzo 2019

Convocata la Giunta presieduta dall'Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Paola PISANO

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e il Vicesindaco Guido MONTANARI, l'Assessore Roberto FINARDI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: ESERCIZIO TEMPORANEO COMMERCIALE SU AREA PUBBLICA DELL'ATTIVITA' DI MERCHANDISING. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) DI VENDITA TEMPORANEA.

Proposta dell'Assessore Sacco.

L'art. 11, comma 4, della Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ", prevede che i Comuni possano concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il Comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016) è stata stabilita la disciplina delle attività di vendita in occasione di manifestazioni organizzate su area pubblica in occasioni di festività locali o di iniziative di carattere ricreativo o culturale di rilevanza estesa all'intero territorio urbano, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nel contesto delle quali è prevista la partecipazione di operatori commerciali, per la vendita di merci varie, alimentari e non, individuati da soggetti concessionari dell'occupazione dell'intera area oggetto della manifestazione medesima.

La sussistenza del presupposto previsto dalla legge quale condizione necessaria per l'accettazione delle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea è desunta, in tali casi, dal dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale con la quale si è approvato lo svolgimento su suolo pubblico della manifestazione.

Per la loro natura, non rientrano in detta disciplina le manifestazioni a carattere sportivo, culturale o sociale che non prevedono la partecipazione generica di operatori commerciali per la vendita di merci varie, ma unicamente quella di aziende che concorrono a realizzare l'evento, effettuando contestualmente attività di promozione e commercializzazione di prodotti e merceologie strettamente connesse alla natura della manifestazione, oggetto di sponsorizzazione.

Il crescente numero e frequenza di tali manifestazioni, nel cui contesto vengono svolte attività di vendita di prodotti e merceologie (merchandising) strettamente connesse alla natura dell'evento, rende ora necessario stabilire in via generale criteri oggettivi al fine di definire, ove non già stabilito da altri provvedimenti che individuano spazi che possono essere a ciò utilizzati in occasione delle manifestazioni, il numero massimo di attività commerciali temporanee di merchandising, oltre il quale l'accettazione delle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea debba essere desunta dal dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale con la quale si è approvato lo svolgimento su suolo pubblico della manifestazione.

Rilevato che esiste già una diversa classificazione delle attività di spettacolo, o di intrattenimento, declinata in capienza del pubblico inferiore a duecento (200) persone, superiore a duecento (200) e inferiore a cinquemila (5000), superiore a cinquemila (5000), ai fini del rilascio dell'agibilità tecnica a norma dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza (T.U.L.L.P.S.), di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, si ritiene opportuno mantenere tale differenziazione per individuare il numero di segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea accettabili in assenza di specifica deliberazione della Giunta Comunale con la quale si è approvato lo svolgimento su suolo pubblico della manifestazione, stabilendo che:

- in caso di prevista affluenza di pubblico, per giornata evento, inferiore alle duecento (200) persone: una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea di prodotti di merchandising;
- in caso di prevista affluenza di pubblico, per giornata evento, superiore alle duecento (200) persone ed inferiore alle duemila (2000) persone: fino a tre segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea di prodotti di merchandising;
- in caso di prevista affluenza di pubblico, per giornata evento, superiore alle duemila (2000) persone ed inferiore alle cinquemila (5000) persone: fino a cinque segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea di vendita di prodotti di merchandising;
- in caso di prevista affluenza di pubblico, per giornata evento, superiore alle cinquemila (5000) persone: fino a sette segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea di vendita di prodotti di merchandising

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di stabilire i seguenti criteri oggettivi al fine di definire, ove non già stabilito da altri provvedimenti che individuano spazi che possono essere a ciò utilizzati in occasione delle manifestazioni, il numero di segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita

in via temporanea accettabili, in assenza di specifica deliberazione della Giunta Comunale con la quale si è approvato lo svolgimento su suolo pubblico della manifestazione, nel seguente modo:

- in caso di prevista affluenza di pubblico, per giornata evento, inferiore alle duecento (200) persone: una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea di prodotti di merchandising;
 - in caso di prevista affluenza di pubblico, per giornata evento, superiore alle duecento (200) persone ed inferiore alle duemila (2000) persone: fino a tre segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea di prodotti di merchandising;
 - in caso di prevista affluenza di pubblico, per giornata evento, superiore alle duemila (2000) persone ed inferiore alle cinquemila (5000) persone: fino a cinque segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea di vendita di prodotti di merchandising;
 - in caso di prevista affluenza di pubblico, per giornata evento, superiore alle cinquemila (5000) persone: fino a sette segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita in via temporanea di vendita di prodotti di merchandising.
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 1**);
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro,
Commercio, Sportello Imprese,
Promozione Eventi e Turismo,
Economato, Avvocatura
Alberto Sacco

La Direttrice
Paola Virano

Il Dirigente dell'Area
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Gaetano Noè

Verbale n. 14 firmato in originale:

IL PRESIDENTE
Marco Giusta

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° aprile 2019 al 15 aprile 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall'11 aprile 2019.